

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1945)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(MORO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(FERRARI - AGGRADI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 1971

Proroga del contributo a favore dell'Associazione italiana per il Consiglio dei comuni d'Europa con sede in Roma, per il quinquennio 1971-1975

ONOREVOLI SENATORI. — L'Associazione italiana per il Consiglio dei comuni d'Europa (AICCE), che costituisce la Sezione italiana del predetto Consiglio, il quale possiede diramazioni nella maggior parte dei Paesi dell'Europa occidentale, persegue i seguenti fini:

stimola l'idea federalista europea tra gli enti locali;

salvaguarda gli interessi degli enti locali di fronte a quelli centrali.

Nelle linee generali l'attività dell'AICCE in Italia e come partecipe della intera attività di tutto il Consiglio dei comuni d'Europa (CCE) è continuata costante; cioè nessun settore essenziale è stato trascurato. Vanno invece sottolineati alcuni fattori di incremento operativo.

Occorre rilevare anzitutto i rapporti dell'AICCE con le nuove Regioni a statuto ordinario, che hanno richiesto un notevole impegno di studio, una larga quantità di contatti umani, l'organizzazione di numerosi incontri, quale quello del 22 giugno 1971 a Roma fra gli assessorati regionali all'agricoltura e l'AICCE, alla presenza del rappresentante in Italia della Commissione esecutiva di Bruxelles e di esperti nazionali nei problemi agricoli: vi hanno effettivamente partecipato 13 Regioni, mentre altre Regioni hanno aderito all'incontro.

L'AICCE, come conclusione dei lavori di una sua Commissione *ad hoc*, ha anche pubblicato un volume dal titolo: « Le Regioni italiane e la Comunità europea ».

Tutti i servizi che l'AICCE sta prestando alle Regioni a statuto ordinario sono eco-

nomicamente in pura perdita, poichè le adesioni di queste nuove Regioni sono per il momento disgiunte dal versamento di qualsiasi sia pur minima quota sociale.

Un altro impegno che si va delineando per il Consiglio dei comuni d'Europa, ma che ha anche una notevole ripercussione sull'impegno dei quadri dirigenti dell'AICCE e sui costi dell'Associazione, è il lavoro di scambi e di propaganda con i quattro Paesi candidati alla Comunità europea.

Un'attività che ha subito un rilevante incremento è quella delle tre Commissioni sovranazionali di studio di tutto il CCE (di cui la prima, relativa alla ristrutturazione comunitaria delle autonomie locali, è organizzativamente affidata alla Sezione tedesca, la seconda, relativa alla politica regionale comunitaria e alla pianificazione del territorio europeo, è affidata alla Sezione italiana, e la terza, relativa all'azione europeistica di massa, è affidata alla Sezione france-

se). Il coordinamento delle tre Commissioni, a livello europeo e col titolo di « Chargé aux études », è stato conferito al segretario generale aggiunto dell'AICCE, creando nell'AICCE stessa un ulteriore motivo di superlavoro.

Si può ribadire che il CCE, e per esso in Italia l'AICCE, ha confermato anche in quest'ultimo lasso di tempo di essere un'organizzazione di massa dell'europeismo militante, capace di agire ugualmente al centro e alle periferie nazionali e di dare un contributo reale per la formazione, dalla base, di una classe politica e dirigente sovranazionale.

Considerata l'utilità dell'azione svolta dall'AICCE nel campo della politica europeistica, si ritiene opportuno che il contributo annuo di lire 50 milioni disposto con legge 9 agosto 1967, n. 772, venuto a scadere nel 1970, sia rinnovato nella stessa misura per l'anno 1971 ed elevato a 100 milioni annui dal 1972 al 1975.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È autorizzata, a favore dell'Associazione italiana per il Consiglio dei comuni d'Europa (AICCE) con sede in Roma, la concessione di un contributo di lire 50.000.000 per l'anno 1971 e di un contributo annuo di lire 100.000.000 per il quadriennio 1972-1975.

Art. 2.

L'Associazione italiana per il Consiglio dei comuni d'Europa trasmetterà al Ministero degli affari esteri, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, nonché il rendiconto finanziario relativo.

Art. 3.

All'onere di lire 50.000.000 relativo all'anno finanziario 1971 e a quello di lire 100 milioni relativo all'anno 1972 si provvede con riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.